



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 8 dicembre 2016
(OR. en)**

**15387/16
ADD 1**

**JAI 1073
ASIM 165
CO EUR-PREP 50**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 dicembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 791 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Ottava relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 791 final - ANNEX 1.

All.: COM(2016) 791 final - ANNEX 1



Bruxelles, 8.12.2016
COM(2016) 791 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Ottava relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Allegato 1 – Ricollocazioni dalla Grecia al 6 dicembre 2016

Stato membro	Impegno formale ¹	Ricollocazioni effettive	Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio
Austria ²			1 491
Belgio	400	177	2 415
Bulgaria	260	29	831
Croazia	10	10	594
Cipro	95	42	181
Repubblica ceca	30	12	1 655
Estonia	169	66	204
Finlandia	740	542	1 299
Francia	3 370	2 091	12 599
Germania	1 740	408	17 209
Ungheria			988
<i>Islanda</i>			
Irlanda	414	109	240
Lettonia	259	140	295
<i>Liechtenstein</i>	<i>10</i>		
Lituania	460	185	420
Lussemburgo	160	136	309
Malta	52	34	78
Paesi Bassi	950	767	3 797
<i>Norvegia</i>	<i>230</i>	<i>20</i>	
Polonia	65		4 321
Portogallo	1 230	459	1 778
Romania	1 022	499	2 572
Slovacchia	30	9	652
Slovenia	100	101	349
Spagna	750	348	6 647
Svezia ³			2 378
<i>Svizzera</i>	<i>130</i>	<i>28</i>	
TOTALE	12 676	6 212	63 302

¹ Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

² Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

³ Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.